



ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2

Via Lungo Agno Manzoni, 17 - 36078 VALDAGNO (VI) - VIIC88000X - c.f. 85001390245
Telefono 0445-401048 fax 0445-401236
VIIC88000X@ISTRUZIONE.IT - VIIC88000X@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.icvaldagno2.gov.it



Reg. Contr. n. 1

Valdagno, 28 ottobre 2025

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO PER ATTIVITA' DI SPORTELLO DI ASCOLTO

Tra l'Istituto Comprensivo Statale 2 di Valdagno con sede in Valdagno Via Lungo Agno Manzoni n. 17 C.F. n. 85001390245, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana, operante ai fini del presente atto tramite la Segreteria dell'Istituzione scolastica, d'ora innanzi denominata **"Parte committente"**

e

la Dott.ssa MARZARI ELENA, (*omissis*), d'ora innanzi denominato **"Fornitore del servizio"**

Premesso che

- Si intende avviare uno "Sportello di ascolto" per alunni, docenti e genitori della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado;
- Considerato che il costo dell'attività è posto a carico del Programma Annuale della scuola;
- Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto *"de quo"*, sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;
- Visto che del progetto in questione è stata data ampia e diffusa informazione a tutti gli Organi Collegiali e non dell'Istituzione scolastica che, conseguentemente alla proposta, ne hanno perfezionato l'approvazione;
- Viste le aree di intervento e i progetti ritenuti significativi dal Collegio dei Docenti come prioritari nel PTOF;
- Visto il Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e le indicazioni per l'attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche, trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020;
- Vista la nota USRV prot. n. 20550 del 06/11/2020 e i relativi allegati;
- Considerato che anche durante il presente anno scolastico e i successivi due è di fondamentale importanza la presenza di uno sportello di supporto psicologico,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Parte committente affida alla Dott.ssa MARZARI ELENA, Psicologa e Psicoterapeuta, come sopra identificata, che accetta, l'esecuzione dell'attività di "Sportello psicopedagogico Con...fidati" aa.ss. 2025-26, 2026-27, 2027-28.

Articolo 2 - Responsabile della prestazione

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tali attività didattiche personalmente.

Parte committente designa, quali propri Responsabili e Referenti, per ogni attività o questione inerente alla esecuzione ed al raggiungimento dello scopo del progetto di cui trattasi, il docente Prof.ssa LAURA NOVELLO per la Scuola Secondaria di 1° grado e le insegnanti PREBIANCA FRANCESCA e DAL LAGO SIMONETTA per le Scuole Primarie e per le Scuole Dell'Infanzia.

Al verificarsi dell'ipotesi di sostituzione da parte del committente del Responsabile-Referente, la stessa dovrà essere comunicata al Fornitore del servizio per iscritto.

Articolo 3 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione

Il presente contratto decorre dal 28 ottobre 2025 e terminerà entro la fine del mese di giugno 2028.

L'attività sarà svolta presso i locali dell'Istituzione Scolastica.

A conclusione dell'attività la Dott.ssa MARZARI ELENA sarà tenuta, annualmente, a produrre un rapporto dettagliato sui risultati, sui contenuti nonché sul raggiungimento degli obiettivi inerenti all'attività oggetto del contratto.

La prestazione prevede il seguente monte ore, da attuarsi in orario antimeridiano/pomeridiano:

- 120 ore di Sportello per la scuola Secondaria di 1° grado
- 52 ore di Sportello per la Scuola Infanzia e Primaria.

In caso di erogazione di fondi da parte del Ministero dell'Istruzione, o su accordo delle Parti, le ore destinate all'assistenza psicologica potranno essere implementate in funzione dei bisogni dell'utenza nel corso degli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e/o 2027/28.

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione di cui all'art.1 parte committente verserà alla Dott.ssa MARZARI ELENA, Psicologa e Psicoterapeuta, l'importo onnicomprensivo di € 35,00 all'ora.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato secondo le seguenti modalità: accredito in c/c bancario.

ART. 5 – Tracciabilità

Il Fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire

esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il Fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione "*ope legis*" del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n.136/2010.

Articolo 6 - Proprietà e diffusione dei risultati

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo alla Dott.ssa MARZARI ELENA, Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; al Fornitore del servizio è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.

L'eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative e del contenuto delle relazioni da parte del Fornitore del servizio potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.

Articolo 7 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell'Istituzione scolastica

È fatto divieto al Fornitore del servizio dell'utilizzo diretto o della spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell'Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del Fornitore del servizio.

Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le Parti.

Articolo 8 - Recesso unilaterale dal contratto

L'Istituzione scolastica e il Fornitore del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 10 giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente il Fornitore del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Il Fornitore del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 10 – Riservatezza

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 – Divieto di assunzione

Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: "Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

Articolo 12 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo "*ut supra*", indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede a Vicenza.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti.

Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Articolo 13 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5, comma 2, e dell'art. 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte che vi abbia interesse.

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VALDAGNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo

LA PARTE FORNITRICE DELSERVIZIO

Dott.ssa Elena Marzari